

**COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE  
DELLA  
TOSCANA**

**UFFICIO DEL MASSIMARIO**

**RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE**

**DELLA**

**REGIONE TOSCANA**

**MASSIMARIO DELLE SENTENZE DEPOSITATE NELL' ANNO  
2011**

**Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Toscana**

Dott. MARIO CICALA

**Presidente Responsabile dell'Ufficio del Massimario**

Avv. Mario Mariotti

**Estensori delle massime:**

Avv. Mario Mariotti

Dr. Renato Pietrini

Dr. Francesco Ricci

Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale della Toscana:  
Direttore: Dott.ssa Barbara Capotorto

Coordinatrice responsabile del Massimario: Dott.ssa Claudia La Bozzetta  
Collaboratori: Giuseppe Apicella e Rosaria Garau

# **FINANZA LOCALE**

Imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni

Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Imposta comunale sugli immobili

Imposta Regionale sulle attività produttive

Tributi locali vari

# IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

## VOCE

Accertamento e controlli
Affissioni
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Concessionari – Gestione del servizio
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta e tariffe
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

**Publicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti**

**Publicità su espositori/dispenser contenenti giornali gratuiti di annunci commerciali - Assoggettabilità all'imposta - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 35 (Pres. Soresina, Bellè)  
Sentenza n. 90 del 14/09/2011*

La specifica modalità di utilizzazione del materiale giacente nei appositi espositori/dispenser che vede la portata pubblicitaria lasciata alla disponibilità dell'utente che può o meno prelevarli, porta ad escludere che tale forma di diffusione che si realizza senza ulteriori interventi umani che le condizionino la fruibilità, sia assimilabile alla distribuzione di volantini od altro materiale pubblicitario secondo le previsioni di cui all'art 15, d.lgs. 15.11.1993 n. 507 .Le pubblicazioni offerte tramite dispenser di cui è visibile la prima pagina rientrano nell'ipotesi d'esenzione della lett. d), dell'art 17, d.lgs. 15.11.1993 n. 507 concernenti i giornali o pubblicazioni periodiche se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole e vetrine o sulle porte d'ingresso dei negozi in cui si effettua la vendita.

**Publicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti**

**Presupposti impositivi quanto all'installo di cartello di cantiere.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)  
Sentenza n. 71 del 06/10/2011*

Il presupposto della imponibilità quanto a cartello di cantiere (indicativo degli estremi dell'opera, del permesso di costruzione, della proprietà, del progettista e del D.L. e dell'impresa) va ricercato nella possibilità che il messaggio, in rapporto alla ubicazione della targa, possa avere un numero indeterminato di destinatari che divengono tali per il solo fatto di trovarsi in quel luogo ed ai quali è data la possibilità di conoscere attività e prodotti dell'azienda.

**Publicità e pubbliche affissioni - Ambito di applicazione e presupposti**

**Box per fototessera con pubblicizzazione del prodotto offerto – Non è un esercizio commerciale – Limiti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Est. Dova)  
Sentenza n. 97 del 02/12/2011*

Non può essere considerata insegna di un esercizio commerciale (insegna che, se di superficie inferiore a mq. 5, è esente da imposta) la pubblicità attraverso la quale viene offerto il servizio di fototessera in un box contenente l'apparecchio automatico per la produzione di una fototessera. Attraverso i box, ove può essere svolto il servizio di produzione automatica di fototessere, viene svolta l'attività commerciale dell'impresa proprietaria, ma gli stessi box non possono essere qualificati come sedi secondarie dell'azienda.

## **TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI (TARSU)**

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Denunce
Determinazione della tassa
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Tia (ex Tarsu) - Accertamento e controlli**

**Delega alla sottoscrizione conferita al Direttore Generale della società concessionaria - Esigenza di delega esplicita – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Pecchioli, Est. Baldini)*

*Sentenza n. 1 dell'11/01/2011*

La delega a sottoscrivere l'emissione di accertamenti Tia da parte del Direttore Generale della società concessionaria deve risultare esplicitamente, e mai implicitamente, nell'atto di delega, di modo che ove non espressamente ivi concessa conduce alla nullità dell'accertamento.

### **Tia (ex Tarsu) - Ambito di applicazione e presupposti**

**Artt. 62 e 66, d.lgs. 15.11.1993 n. 507 – Operatività automatica – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)*

*Sentenza n. 417 del 03/11/2011*

La tassa rifiuti è dovuta per il solo fatto di occupare o detenere locali od aree scoperte nel territorio comunale ed a qualsiasi uso adibiti (ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie alle abitazioni, ma le deroghe di cui all'art. 62, comma 2, d.lgs. 15.11.1993 n. 507, nonché le riduzioni di cui all'art. 66 d.lgs. citato non operano automaticamente, cioè in base alla mera sussistenza di situazioni di fatto, ma debbono, i relativi presupposti, essere di volta in volta dedotti nella denuncia originaria od in quella di variazione ed accertati mediante procedimento amministrativo la cui conclusione deve essere basata su elementi obiettivi direttamente rilevabili o su idonea documentazione prodotta dal contribuente.

### **Tia (ex Tarsu) - Contenzioso**

**Disapplicazione del regolamento comunale – Inammissibilità del ricorso - Non sussiste - Rinvio alla CTP - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Poggi)*

*Sentenza n. 119 del 04/03/2011*

L'esame della richiesta di disapplicazione di un regolamento comunale, esposta nel ricorso, è di competenza del Giudice tributario. Infatti il Giudice tributario, in presenza di una norma regolamentare che contenga disposizioni che ritiene illegittime perché in contrasto con normative di grado superiore, può disapplicare tale norma. La disapplicazione di una norma non significa l'annullamento del regolamento che è di competenza del Tribunale amministrativo. Pertanto, se il Giudice di primo grado ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso nel quale era stata chiesta la disapplicazione di un regolamento, per la sua incompetenza a giudicare nel merito, il Giudice di secondo grado deve rimettere la causa alla Commissione provinciale la quale, avendo dichiarato l'inammissibilità del ricorso, ha impedito lo svolgimento della prima fase del giudizio di merito.

### **Tia (ex Tarsu) – Contenzioso**

**Competenza del giudice tributario – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 16 (Pres. Bucelli, Est. Coppola)*

*Sentenza n. 67 del 20/05/2011*

Posta la natura tributaria della Tia e la sua non assoggettabilità ad Iva non può che aversi la competenza del giudice tributario per le controversie inerenti.

### **Tia (ex Tarsu) – Contenzioso**

**Emissione di fattura in acconto – Mancata impugnazione – Inammissibilità del ricorso – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 1 (Pres. Moroni, Est. Evangelisti)  
Sentenza n. 58 del 08/06/2011*

Non sussiste inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della fattura in acconto posto che, in via generale, solo con il ricevimento della fattura a saldo il contribuente ha conoscenza dell'ammontare del debito ripartito fra le due componenti ed è così in grado di decidere le proprie difese avendo esatta cognizione della pretesa creditoria.

**Tia (ex Tarsu) – Contenzioso**

**Impugnabilità della fattura per la Tia – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Pekelis, Est. Lensi)  
Sentenza n. 122 del 20/12/2011*

La Corte costituzionale con la sentenza 16.07.2009, n. 238, ha affermato che le caratteristiche strutturali e funzionali della tariffa di igiene ambientale (Tia), disciplinata dall'art. 49, d.lgs. 05.02.1997, n. 22, rendono evidente che il relativo prelievo presenti tutte le caratteristiche del tributo e che pertanto costituisca una mera variante della Tarsu, conservando la qualifica di tributo propria di quest'ultima. La fattura, pur non espressamente indicata nell'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546, è comunque un atto impugnabile contenendo una pretesa tributaria con richiesta di pagamento.

**Tia (ex Tarsu) – Contenzioso**

**Fattura per il pagamento della Tia – Non è atto impugnabile davanti alla Commissione Tributaria.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Drigani)  
Sentenza n. 80 del 21/12/2011*

La fattura emessa per la riscossione della Tia non è atto impugnabile davanti alle Commissioni Tributarie perché non prevista nell'elenco tassativo degli atti impugnabili di cui all'art. 19, d.lgs. 31.12.1992, n. 546 e perché non ha natura di atto amministrativo impositivo in quanto costituisce soltanto un semplice invito al pagamento con valenza puramente contabile e commerciale.

**Tia (ex Tarsu) – Contenzioso**

**Bollette per richiesta del pagamento Tia - Costituiscono atto impositivo opponibile dal contribuente.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)  
Sentenza n. 141 del 27/12/2011*

Data la natura tributaria della Tia, semplici bollette Tia, previste da norme secondarie ed emesse in luogo delle fatture, purché contengano tutti gli elementi di cui all'art 21, d.P.R. 26.10.1972, n. 633, costituiscono atti d'accertamento opponibili davanti alle Commissioni Tributarie, anche se sono formalmente diverse dagli atti previsti dall'art. 19, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 come impugnabili. In questo caso è infatti possibile un'interpretazione estensiva dell'art 19 d.lgs. 31.12.1992 n. 546 perché dette bollette hanno la stessa funzione d'accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti indicati nell'elenco di cui all'art 19 citato.

**Tia (ex Tarsu) - Determinazione della tassa**

**Tassazione aree di un campeggio - Aree scoperte e pertinenziali - Sottrazione**

**all'imponibilità solo se non possono produrre rifiuti per loro natura o per mancato utilizzo - Legittimità dell'accertamento determinato in percentuale - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)*

*Sentenza n. 148 del 21/12/2011*

Il campeggio è un complesso funzionalmente unitario comprensivo per sua natura di aree scoperte e/o pertinenziali. La Tarsu è dovuta unicamente per il fatto di occupare o detenere aree scoperte a qualsiasi uso adibite. Alla tassazione si sottraggono soltanto le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso a cui sono stabilmente destinate o perché in condizioni obiettive di non utilizzabilità. L'intassabilità non è automatica ma deve essere dedotta in denuncia e specificatamente accertata. E' legittimo l'accertamento in maniera percentuale ma la percentuale una volta determinata non può subire variazioni diverse o maggiori in assenza di prove cui è onerato il contribuente.

## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI)

### VOCE

Accertamento e controlli
Agevolazioni ed esenzioni
Ambito di applicazione e presupposti
Base imponibile
Condono, amnistia e concordato
Contenzioso
Determinazione dell'imposta - Aliquote
Dichiarazione
Rimborsi
Riscossione e versamento
Soggetti passivi
Violazioni e sanzioni

### **Ici - Accertamento e controlli**

**Preventiva notifica della delibera di adozione del regolamento urbanistico accertato – Art. 31, comma 20, legge 27.12.2002, n. 289 - Necessità – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. D'Amora, Est. Balli)*

*Sentenza n. 109 del 11/05/2011*

In merito all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 31, comma 20, legge 27.12.2002, n. 289, è da ritenersi che la sua omissione da parte del Comune non faccia venir meno l'esistenza del presupposto impositivo di area edificabile soggetta ad Ici e pregiudicare così la attività accertativa; né tale omissione da parte del Comune comporta conseguenze in ordine agli obblighi che incombono sul contribuente quali la presentazione della dichiarazione Ici ed il pagamento della relativa imposta, fermo restando che il tributo sull'area è dovuto ex art. 10, legge 30.12.1992, n. 504.

### **Ici – Accertamento e controlli**

**Servizio di riscossione affidato dal Comune a società concessionaria - Titolarità del potere impositivo in capo al Comune - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 5 (Pres. Dazzi, Est. Turri)*

*Sentenza n. 89 del 03/10/2011*

Quando il Comune impositore abbia ritenuto di affidare il servizio di riscossione ad un soggetto concessionario, pur non essendo configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale, l'ente stesso, originario destinatario dell'impugnazione dell'atto di accertamento, non può essere considerato soggetto estraneo del rapporto controverso, essendo anzi il titolare del potere impositivo, sicché non può configurarsi un errore inescusabile nell'individuazione del soggetto legittimato a contraddire (S.C. Sentenza 09.04.2010, n. 8495).

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

**Esenzione per immobili rurali – Art. 9, d.l. 30.12.1993, n. 557 - Esigenza di formalmente evidenziare presso l'Agenzia del Territorio la pretesa imponibilità degli immobili – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 8 (Pres. Est. Cavoto)*

*Sentenza n. 12 del 25/02/2011*

Ove un immobile abbia acquisito le caratteristiche proprie della ruralità, o non le abbia mai perdute, il proprietario contribuente deve formalmente attivarsi presso la competente Agenzia del Territorio per la classificazione di quel bene come rurale per renderlo esente dal tributo Ici ex art. 9, d.l. 30.12.1993, n. 557, non esistendo, nel nostro ordinamento, la automatica esenzione dal tributo in questione sulla semplice dichiarazione del contribuente circa la ruralità del bene.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

**Agevolazioni ai coltivatori diretti - Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Bardi)*

*Sentenza n. 64 del 23/05/2011*

Il coltivatore diretto può fruire delle agevolazioni ai fini dell'Ici, previste dal d.lgs. 30.12.1992, n.504, a condizione che espliciti la sua attività a titolo principale (anche se pensionato) sul terreno da lui posseduto e condotto e che sia iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11 della legge 09.01.1963, n. 9, e soggetto al versamento del premio dell'assicurazione per l'invalidità e dei contributi previdenziali.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Immobile come Chiesa sconsacrata – Esenzione – Compete.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 9 (Pres. Baglione, Est. Lombardi)*

*Sentenza n. 81 del 26/05/2011*

Ove non sia contestata la destinazione del fabbricato (qui Chiesa sconsacrata), classificato in cat. B\7, non sussistono dubbi circa la sua esenzione dal tributo Ici in forza della previsione per gli immobili destinati al culto. Infatti, gli artt. 8 e 19, Cost., non prevedono alcun limite all'esercizio del culto se non quello imposto dall'ordinamento giuridico italiano e del buon costume, non potendo dunque operarsi alcuna distinzione tra il suo esercizio privato o pubblico.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Riduzione dell'aliquota per locazione a studenti universitari fuori sede – Condizioni.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Est. Russo)*

*Sentenza n. 87 del 27/06/2011*

Gli articoli 3, 5 e 7 del D.M. 30.12.2002 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stabiliscono i contenuti e le modalità di stipula dei contratti di locazione per studenti universitari fuori sede e, negli allegati E ed F, vengono esposti i contratti tipo da adottare. Perché il locatore possa usufruire dell'aliquota ridotta, come da delibera della Giunta comunale, è necessario che il contratto di locazione di un immobile a studenti universitari fuori sede, contenga tutte le caratteristiche essenziali e sostanziali obbligatoriamente previste dalla sopra citata normativa, compreso l'obbligo, da parte del contribuente, di comunicazione del contratto se previsto dal Comune.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Esenzioni previste dal d. l. lgt. 28.9.1944, n. 359 – Non sono vigenti.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 21 (Pres. Est. Federici)*

*Sentenza n. 78 del 29/06/2011*

Tutte le agevolazioni ed esenzioni in materia tributaria sono disciplinate dal d.P.R. 29.9.1973, n. 601, che, con l'art.42, ha abrogato ogni precedente disposizione agevolativa. Di conseguenza risulta abrogata anche la disposizione esentativa dalle imposte prevista dal d.l. lgt. 28.9.1944, n. 359 e l'Ente che godeva di tali agevolazioni, per gli immobili di sua proprietà, ma non impiegati per i fini istituzionali dell'Ente stesso, deve corrispondere l'Ici al Comune ove sono situati detti immobili.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Esenzione per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta – Assimilabilità all'esenzione accordata all'abitazione principale – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)*

*Sentenza n. 434 del 22/11/2011*

La assimilazione delle abitazioni occupate gratuitamente da parenti in linea retta a quella occupata dal proprietario comporta una perfetta corrispondenza dei due regimi e quindi l'esenzione accordata alla abitazione principale si estende ai fabbricati equiparati.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

#### **Vincoli pertinenziali – Criteri applicativi.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Pellegrini)*

*Sentenza n. 102 del 10/11/2011*

Il vincolo pertinenziale non consiste in un rapporto di connessione materiale, bensì in un collegamento funzionale, che si configura nel suo aspetto logico giuridico di strumentalità o complementarietà della cosa accessoria rispetto a quella principale per il miglior godimento di quest'ultima. Pur tuttavia, nell'ipotesi di pertinenza distaccata deve sussistere la vicinanza necessaria a realizzare la funzione di utilità o di abbellimento della pertinenza.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

**Attività di natura non esclusivamente commerciale di cui alla lett. "i", comma 1, dell'art 7, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 - Art. 7, comma 2 bis, d.l. 30.09.2005 n. 203 - Natura di interpretazione autentica della norma - Retroattività – Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Est. Bocelli)*

*Sentenza n. 79 del 17/11/2011*

Il comma 2 bis dell'art 7, d.l. 30.09.2005 n.203 convertito nella legge 02.12.2005 n. 248 e modificato dall'art 39, comma 1, legge 04.08.2006 n. 248, non è interpretabile se non nel senso che l'esenzione si applica a tutte le attività indicate nella lettera "i" del 1° comma dell'art 7, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 che non abbiano natura esclusivamente commerciale. L'espressione "l'esenzione s'intende applicabile alle attività indicate" non può avere altro significato se non quello del chiarimento ufficiale del precedente contrasto giurisprudenziale. La norma citata, ha quindi natura d'interpretazione autentica ed è pertanto retroattiva.

### **Ici - Agevolazioni ed esenzioni**

**Riduzione imposta del 50% ex art 8 d.lgs. 30.12.1992 n. 504 per immobili inagibili - Accertamento d'inagibilità - Presentazione Dia - Inidoneità come strumento di prova - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)*

*Sentenza n. 140 del 07/12/2011*

La presentazione della Dia non è da sola elemento idoneo e sufficiente per dedurre inagibilità dell'edificio ex comma 1 dell'art 8 d.lgs. 30.12.1992 n. 504, sia perché al momento della presentazione il degrado dell'immobile poteva non essere tale da non consentirne l'utilizzabilità, sia perché la Dia ha una validità tale che non può escludersi che, nell'anno della sua presentazione, non siano neppure iniziati i lavori previsti dal progetto edilizio.

### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Area a destinazione edificatoria – Mancanza degli strumenti attuativi urbanistici – Non rileva ai fini del pagamento del tributo.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. Est. Pecchioli)*

*Sentenza n. 7 dell'11/01/2011*

L'area a destinazione edificatoria, pur mancante degli strumenti urbanistici attuativi, non è esente dal pagamento del tributo Ici - che va determinato sulla base del valore edificatorio – posto che l'art. 36, comma 2, d.l. 04.07.2006, n. 223, convertito in legge 04.08.2006, n. 248, con interpretazione autentica dell'art. 2 , lett. b), d.lgs. 30.12.1992, n. 504, ha definito come fabbricabile l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle reali possibilità di edificazione secondo i criteri previsti agli effetti della indennità di espropriazione per pubblica utilità.

### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Terreno compreso dal Piano Regolatore Generale tra le aree fabbricabili, ma non**

**utilizzabile dal privato proprietario ai propri fini edificatori perché vincolato ad un uso pubblicistico - Assoggettabilità all'imposta – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 1 (Pres. Est. Cicala)  
Sentenza n. 4 del 17/01/2011*

Non è assoggettabile all'Ici un terreno che, seppure compreso dal Piano Regolatore Generale tra le aree fabbricabili, sia soggetto ad un vincolo di uso meramente pubblicistico e, pertanto, non possa essere utilizzato dal privato proprietario ai propri fini edificatori (S.C., sentenza 24.10.2008. n. 25672 e ordinanza 26.11.2010, n. 24098).

#### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Fabbricati ritenuti rurali, ma iscritti in catasto – Assoggettabilità all'imposta – Sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Arezzo, Sez. 5 (Pres. Est. Gargano)  
Sentenza n. 62 del 10/02/2011*

L'Ici è un'imposta reale di natura patrimoniale il cui presupposto è il possesso di fabbricati indipendentemente dal loro utilizzo e la loro iscrizione nel catasto urbano, anche se utilizzati per attività agricole, li rende assoggettabili all'imposta. E' onere del contribuente dimostrare la ruralità dei fabbricati ai fini del riconoscimento di tale qualifica e la conseguente iscrizione al catasto terreni.

#### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Versamento del tributo – Bene in comunione - Criteri applicativi.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Pisano, Est. Drigani)  
Sentenza n. 15 del 11/04/2011*

Per il versamento Ici, se è vero che il tributo colpisce il possesso del bene immobile, anche in comunione, i contribuenti interessati non sono obbligati tutti per la medesima prestazione bensì ciascuno è obbligato per il proprio specifico titolo e dunque in virtù di presupposti autonomi ed indipendenti, anche considerato che l'imposta è commisurata proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno durante i quali si è protratto il possesso del bene.

#### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Terreno ritenuto pertinenziale al fabbricato ma non denunciato come tale nella dichiarazione – Assoggettabilità all'imposta - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 31 (Pres. Russo, Est. Monaco)  
Sentenza n. 47 del 13/04/2011*

Un terreno edificabile, una parte del quale è stato utilizzato per la costruzione di un fabbricato e la rimanente parte è stata utilizzata come giardino, quest'ultimo ai fini Ici non può essere considerato quale pertinenza del fabbricato se non è stato espressamente dichiarato come tale in sede di dichiarazione Ici. La mancata dichiarazione della pertinenzialità del terreno rispetto al fabbricato fa, infatti, rientrare detta area nella lett. b) del comma 1 dell'art. 2 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504.

#### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Fabbricati rurali iscritti in catasto - Assoggettamento all'imposta - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 17 (Pres. De Simone, Est. Baldini)  
Sentenza n. 91 del 22/09/2011*

Ai sensi e per gli effetti dell'art 1, comma 2, legge 27.07.2000 n. 212 e dell'art 2, comma 1, lett. a ), d.lgs. 30.12.1992 n. 504, la norma di cui all'art 23, comma 1° bis, d.l. 30.12.2008 n.

207, convertito nella legge 27.02.2009 n. 14, appare chiaramente rivolta a escludere la valenza per i fabbricati rurali della iscrizione catastale e della loro classificazione ai fini dell'applicazione dell'Ici, assumendo valore assorbente la loro destinazione, sia funzionale che strutturale, alle attività agricole previste dall'art 2135 cod. civ..

#### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Fabbricato rurale iscritto in catasto - Assoggettamento all'imposta per il solo fatto di essere classificato C2 - Non sussiste.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 20 (Pres. D'Amora, Est. Sottani)  
Sentenza n. 171 del 28/09/2011*

La ruralità dei fabbricati non è condizionata da una determinata classificazione catastale con la eccezione, per espressa previsione normativa, dei fabbricati classificati A1 e A8, che mai possono essere considerati rurali, come, al contrario, devono sempre essere considerati rurali i fabbricati classificati D10. In tutti gli altri casi si deve tenere conto dei criteri di cui all'art 9 comma 3° del d.l. 30.12.1993 n. 557, convertito nella legge 26.02.1994 n. 133, per il riconoscimento della ruralità dei fabbricati presupposto per la non assoggettabilità all'Ici.

#### **Ici - Ambito di applicazione e presupposti**

**Terreno accorpato al fabbricato come resede dello stesso – Separato assoggettamento all'Ici – Non sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Ferraris, Est. Nicoli)  
Sentenza n. 71 del 14/10/2011*

L'accorpamento di un terreno ad un fabbricato esistente in quanto divenuto resede del fabbricato stesso non può costituire oggetto di applicazione separata dell'Ici.

#### **Ici - Base imponibile**

**Tardiva rettifica delle rendite catastali – Ambito applicativo.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 18 (Pres. Russo, Est. Nicoli)  
Sentenza n. 12 del 18/03/2011*

In caso di rettifica delle rendite catastali, tardivamente approvate, le nuove rendite sono efficaci solo a far tempo dalla loro rettifica dovendosi limitare l'efficacia del classamento, tardivamente concluso, solo agli anni successivi alla notifica dell'atto di rettifica, e tanto diversamente dal caso in cui l'Agenzia concluda il procedimento nel termine di mesi dodici stabilito dal d. m. 19.04.1994, n. 701.

#### **Ici - Base imponibile**

**Atti attributivi o modificativi delle rendite catastali – Art. 74, comma 1, legge 21.11.2000, n. 342 – Ambito di applicazione – Conseguenze.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 24 (Pres. Bocelli, Est. Ricci)  
Sentenza n. 42 del 13/05/2011*

Quanto disposto dall'art. 74, comma 1, legge 21.11.2000, n. 342 – secondo il quale gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci a far tempo dalla loro notifica – deve essere interpretato tenendo conto del senso letterale della norma e quindi del fatto per cui l'attitudine dell'atto attributivo o modificativo della rendita catastale è quella intesa a produrre effetti legati al suo compimento ovvero perfezionamento, con la conseguente nullità delle attribuzioni o delle rettifiche se non precedute da apposita notifica dell'atto di classamento che ne costituisce il presupposto.

### **Ici - Base imponibile**

#### **Determinazione del valore delle aree fabbricabili – E' il valore venale in comune commercio - Art. 5, comma 5, d.lgs. 30.12.1992, n. 504.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 30 (Pres. Franco, Est. Paggetti)  
Sentenza n. 42 del 09/06/2011*

L'art. 5, comma 5, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 dispone che, ai fini della determinazione della base imponibile dell'Ici, il valore del terreno edificabile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione e l'art. 59, d.lgs. 15.12.1997, n. 446, prevede che i Comuni possono determinare periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. E', quindi, illegittimo l'avviso di accertamento emesso per l'Ici se sia basato su valori determinati da delibera comunale che abbia determinato i valori delle aree fabbricabili con criteri diversi da quelli indicati dall'art. 5 del d.lgs. 30.12.1992, n. 504.

### **Ici - Base imponibile**

#### **Valore catastale – Art. 5, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 – Atto di autotutela - Criteri applicativi.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 29 (Pres. Drago, Est. Caldini)  
Sentenza n. 107 del 24/11/2011*

Il valore catastale attribuito al primo di Gennaio dell'anno di imposizione è legittimo in quanto l'art. 5 d.lgs. 30.12.1992, n. 504 non si applica nel caso di variazione di rendita susseguente ad atto di autotutela dovuto a correzione di un pregresso errore e non per la modificazione dei parametri originari, con la conseguenza di efficacia retroattiva della variazione della rendita catastale.

### **Ici - Riscossione e versamento**

#### **Decadenza dal diritto di riscossione – Ambito applicativo.**

*Comm. Trib. Prov. Massa Carrara, Sez. 2 (Pres. Est. Pedroni Menconi)  
Sentenza n. 1 del 10/01/2011*

Premesso che l'istituto della decadenza prevede che il diritto si estingua per decorso del termine perentorio stabilito dalla legge per il compimento di determinati atti senza riguardo alle circostanze soggettive ed oggettive delle quali sia inutilmente decorso il tempo, deve dunque ritenersi intervenuta decadenza del diritto alla riscossione del tributo Ici allorquando entro il termine indicato dalla legge - "entro il 5° anno successivo" - il contribuente riceva l'atto impositivo e non che entro tale termine l'atto medesimo sia notificato dall'ente impositore, costituendo, la avvenuta notifica, un elemento essenziale della fattispecie necessaria per evitare la decadenza da parte della Amministrazione, fermo comunque restando che la decadenza medesima non può essere rilevata ex officio dal Giudice.

### **Ici - Riscossione e versamento**

#### **Acconto Ici versato dal contribuente tramite banca - Accredito dell'imposta a comune diverso da quello indicato dal contribuente - Legittimità della sospensione da parte del Comune, in presenza dell'attestazione di pagamento esibita dal contribuente, del termine per proporre ricorso ex art. 21, d.lgs. 31.12.1992 n. 546 - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 9 (Pres. Torriti, Est. Nicoli)  
Sentenza n. 91 del 11/11/2011*

Non è inibito al Comune di emettere un provvedimento di sospensione del termine di ricorso di cui all'art 21 d.lgs. 31.12.1992, n. 546, perché sospendere tale termine per il tempo

necessario ad appurare definitivamente un errore materiale di versamento, non significa alterare indebitamente il termine di cui al citato art 21, ma operare nell'interesse del contribuente e dello stesso Ente accertatore per risolvere una inutile nascente vertenza.

### **Ici - Riscossione e versamento**

**Fallimento (o liquidazione coatta amministrativa) senza vendita dell'immobile e con ritorno in bonis dell'ex fallito – Imposta, sospesa nel periodo della procedura, dovuta dall'ex fallito.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 13 (Pres. Nisticò, Est. Bardi)  
Sentenza n. 129 del 20/12/2011*

L'art. 10, comma 6, d.lgs. 30.12.1992, n. 504 dispone che “per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrate nel periodo di durata del procedimento”. Lo stesso comma 6 dell'art. 10 detta le regole per il versamento dell'imposta (che per il periodo di durata della procedura era rimasta sospesa) con prelevamento sul prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile. Ne consegue che, qualora l'immobile compreso nel fallimento non sia stato venduto e la procedura fallimentare sia stata chiusa con il ritorno in bonis dell'ex fallito, l'Ici dovuta sull'immobile per il periodo della procedura è a carico dello stesso ex fallito, senza però che siano dovuti sanzioni e interessi in quanto l'imposta durante la procedura era rimasta sospesa (S.C., Sentenza 30.06.2010, n. 15478).

### **Ici - Soggetti passivi**

**Usufruttuario – Pagamento – Compete - Nudo proprietario – Non compete.**

*Comm. Trib. Prov. Firenze, Sez. 10 (Pres. Bocciolini, Est. Castaldi)  
Sentenza n. 96 del 24/05/2011*

Il possesso riferibile alla sola nuda proprietà non legittima il pagamento del tributo Ici, questo competendo al solo usufruttuario che ha fra l'altro l'onere di comprovare, occorrendo, la sussistenza dei motivi di esclusione dalla tassazione prevista dal vigente regolamento comunale.

### **Ici - Soggetti passivi**

**Concessionari di beni demaniali - Qualifica del diritto del concessionario su costruzioni realizzate su beni demaniali - Diritto di superficie imputabile ai fini Ici - Sussiste.**

*Comm. Trib. Reg. per la Toscana, Sez. 16 (Pres. Ghelli, Est. Drigani)  
Sentenza n. 48 del 22/09/2011*

Per effetto della specifica previsione di cui all'art 58, d.lgs. 15/12/1997 n.446, sussisteva già prima dell'entrata in vigore con il 01/01/2001 della legge 23.12.2000 n. 388, l'obbligo di pagamento dell'Ici su fabbricati realizzati su aree demaniali date in concessione, in quanto oggetto di un autonomo diritto di superficie. Infatti la natura del bene dato in concessione demaniale non osta alla qualifica del diritto reale di superficie imputabile ai fini Ici, quando l'atto di concessione, nel suo concreto contenuto e regolamentazione, rappresenta il titolo costitutivo di un diritto reale e non di un diritto di natura obbligatoria.